



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## Determinazione

---

Proposta nr. 11 del 11/04/2017

### **Determinazione nr. 274 del 11/04/2017**

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

---

**OGGETTO: CIG 7045873655 - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA 3<sup>A</sup> ARMATA, NEL CAPOLUOGO. ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER ASPORTO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A CENTRO SMALTIMENTO AUTORIZZATO DI FILTRI OLIO USATI ALL'IMPRESA SE.FI. AMBIENTE S.R.L. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.**

---

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.u.p. 2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017- 2019 Parte contabile";

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale ha DA tempo istituito sul proprio territorio comunale il "Centro di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato di Via 3<sup>a</sup> Armata", allocato nel capoluogo all'interno dell'area costituente l'ex caserma "Monte Pasubio", autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 recante "disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche" con atto prot. 5384 di data 21/02/2014;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 suddetto, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, ed in particolare l'allegato I° - art. 4 "Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta", comma 4.2, laddove prevede che presso i centri di raccolta possano essere conferite, tra le altre, le seguenti tipologie di rifiuto:

- punto 2. filtri olio (codice CER 16 01 07\*);
- punto 29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26\*);
- punto 34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601\* 160602\* 160603\* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33\*);

**PRECISATO** che:

- al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti anche pericolosi è stato a suo tempo attivato presso il suddetto Centro di Raccolta di Via Terza Armata il servizio di raccolta, fra gli altri, dei seguenti rifiuti pericolosi: batterie e accumulatori al piombo esausti, olio minerale esausto e filtri dell'olio esausti, conferibili da parte delle sole utenze domestiche;
- l'istituzione di detto servizio è motivata dalla necessità di attuare iniziative volte a limitare il fenomeno dell'abbandono di tali rifiuti in aree pubbliche con i conseguenti minor rischi potenziali di inquinamento, soprattutto in considerazione della pericolosità di tali rifiuti;

**RICHIAMATO** tra l'altro l'art. 11 del D.Lgs. n. 95 del 1992 e l'art. 236 del D.Lgs n. 152 del 2006 recante "Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati";

**RICHIAMATO** pure il D.Lgs. 188/08 20 novembre 2008, di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/66/CE, che disciplina la raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento di tutte le categorie di pile e accumulatori esausti, suddivise in portatili, industriali e per veicoli e che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) che ottimizzi le attività dei Sistemi Collettivi e Individuali a garanzia di omogenee e uniformi condizioni operative, per il raggiungimento di un capillare sistema di raccolta;

**ATTESO CHE** il ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi con codici CER 20 01 26 (oli minerali) e CER 20 01 33 (batterie ed accumulatori al Pb) risulta gratuito per l'Amministrazione Comunale in quanto previsto a carico del Consorzio/Centro di Coordinamento obbligatori istituiti per legge;

**RILEVATO CHE** risulta necessario provvedere al servizio di asporto, trasporto e conferimento a centro autorizzato per lo smaltimento dei filtri olio esausti raccolti presso il Centro di Raccolta in parola, per un quantitativo annuo stimato inferiore a 200 kg e per una spesa presunta inferiore a € 1.000,00.=-;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (in vigore dal 19/04/2016);

**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

**RILEVATO**, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e rilevato che gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e rilevato che i Comuni, fra le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.L. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip;

**PRESO ATTO CHE**, tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

1. in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della L. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori, tuttavia ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

3. in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

**DATO ATTO** che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra indicate per le quali risulta obbligatoria l'adesione alle convenzioni di Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori;

**ATTESO CHE** per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, co. 501, della L. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;

**VISTO** l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006 e rilevato che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. 2001, n. 165, fra i quali i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000.= euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];

**DATO ATTO** che i riferimenti alle norme del D.P.R. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

**RICHIAMATA** pure la Nota Informativa emanata da ANCI il 05/05/2016 ed inerente "Nuovi modelli di acquisto dei Comuni, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/04/2016)" che offre un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle scelte tecnico-operative da operarsi e riscontrato, al punto "2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture", paragrafo "2.1 Comuni non Capoluogo di Provincia" che per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 1.000 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

**RICHIESTO** quindi, ai fini di cui sopra, debito preventivo di spesa alla società SE.FI. Ambiente S.r.l. con sede in Via Argine di Mezzo, 25 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) – CF/P.IVA 02405830270 -, quale società concessionaria del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ed autorizzata anche alla gestione, raccolta e trattamento dei filtri per oli minerali usati;

**VISTO** il preventivo di spesa a prezzi unitari inoltrato dalla società interpellata con mail di data 25/03/2017 e che riporta, fra l'altro, i seguenti prezzi al netto dell'IVA di legge, ritenuti congrui:

- Filtri Ex olio e gasolio (codice CER 160107\*) raccolti in fusti in ferro da l. 200 c/c: 0,40.= €/Kg
- Servizio di carico e trasporto: 75,00.= €/Servizio

**RITENUTO** per quanto sopra di assumere a favore della società interpellata l'impegno forfetario di spesa di complessivi € 190,00.= IVA 22% compresa, che potrà essere soggetto a rideterminazione, in aumento o in riduzione, sulla base delle effettive esigenze verificatesi nell'anno in corso;

**ATTESO CHE** la spesa di cui sopra può trovare copertura al capitolo n. 109550000 "Spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti." del Bilancio Comunale di Previsione in conto competenza, che presenta adeguata disponibilità;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**DATO ATTO** che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

**VISTO** l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**DATO ATTO** che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all'ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell'incarico della relativa Posizione Organizzativa;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

**VERIFICATO**, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all'ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell'incarico della relativa Posizione Organizzativa;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO** che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO** che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**VISTO** lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

## DETERMINA

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo come segue:

- DI AFFIDARE** alla società SE.FI. Ambiente S.r.l. con sede in Via Argine di Mezzo, 25 - 30027 San Donà di Piave (Venezia), il servizio da eseguirsi nell'anno in corso ed inerente l'asporto dal Centro comunale di raccolta di Via Terza Armata, il trasporto e conferimento a centro di smaltimento autorizzato dei "Filtri Ex olio e gasolio (codice CER 160107\*)" conferiti dagli utenti presso il centro medesimo, accettando il preventivo di spesa a prezzi unitari di data 25/03/2017, ritenuto congruo;
- DI DISPORRE** a favore della Società Affidataria del servizio in parola l'**impegno forfetario di spesa** di complessivi **€ 190,00.=** IVA compresa, con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
<b>€ 190,00.=</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>10955000</b>	<b>1 03 02 15 004</b>	<b>2017</b>

Soggetto / Sede legale:	SE.FI. Ambiente S.r.l. con sede in Via Argine di Mezzo, 25 - 30027 San Donà di Piave (Venezia)
Codice fisc. /P.I.:	CF/P.IVA 02405830270
CIG:	7045873655

- DI DARE ATTO** che la somma impegnata con il presente atto potrà essere soggetta a rideterminazione sia in aumento che in diminuzione, sulla base delle effettive esigenze verificatesi nell'anno in corso;
- DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

<b>SPESA - CAP.: 109550000</b>			
<b>Anno di competenza</b> (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		<b>Anno imputazione</b> (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>190,00.=</b>
<b>TOTALE:</b>		<b>TOTALE:</b>	<b>190,00.=</b>

- 5) **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
- 6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 7) **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8) **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
- 9) **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
- 10) **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
- 11) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- 12) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 11/04/2017

Il Responsabile del Settore  
- Marcello De Marchi -